

A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Avellino - **Decreto n.119 del 11 maggio 2010 - D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, art.269 comma 2. Autorizzazione definitiva alle emissioni in atmosfera. Ditta: Falegnameria Scibelli s.a.s. (legale rappresentante sig. Scibelli Giuseppe). Attività: Manufatti in Legno. Sede operativa: Via VIII Novembre, n.2 del Comune di Quindici (AV).**

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- **CHE** il D.Lgs.3 aprile 2006 n. 152, parte quinta, disciplina la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed individua l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per gli impianti, inclusi quelli termici ad uso civile non disciplinati dal titolo II, e le attività che producono emissioni inquinanti;
- **CHE** tale normativa, inoltre, stabilisce i valori, le prescrizioni, i metodi di campionamento e d'analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite;
- **CHE** per le emissioni generate da impianti, da realizzarsi sulla base della migliore tecnologia disponibile, si applicano i valori limite di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 o quelli già fissati dalla Regione Campania con dgr 5 agosto 1992 n. 4102, se più restrittivi;
- **CHE** per il rilascio dei provvedimenti in materia di emissioni si applicano altresì le disposizioni di cui alla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286, per quanto non riferibile a norme abrogate;
- **CHE** con D.D. n. 2676 del 3/12/2003, (validità triennale) la ditta "Falegnameria Scibelli s.a.s." è stata autorizzata alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'ex DPR 203/88 e D.P.R. 25/07/1991 art.4, comma 2, all.2 per l'impianto ubicato in via VIII Novembre, n.2 del Comune di Quindici (AV);
- **CHE** con nota agli atti del Settore prot. n.868343 del 15/10/2007 si è acquisita la dichiarazione del legale rappresentante della ditta - Sig. Scibelli Giuseppe- , attestante che dalla scadenza del predetto decreto l'attività produttiva è stata sospesa per crisi del Settore e si è commercializzato solo in manufatti già realizzati;
- **CHE** con stessa nota succitata la ditta "Falegnameria Scibelli s.a.s." ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 comma 2 del D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006, derivanti dall'attività di produzione manufatti in legno da esercitarsi nell'impianto ubicato in via VIII Novembre, n.2 del Comune di Quindici (AV);
- **CHE** ad essa è allegata:

il progetto e la relazione tecnica a firma dal dr Tommaso Antonio Lanza iscritto all'Ordine dei Chimici della Campania al n.1102 con descrizione del ciclo produttivo, tecnologie atte a prevenire l'inquinamento e caratterizzazione delle emissioni .

CONSIDERATO:

CHE come risulta dalla documentazione agli atti, conforme a quella prevista dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e dalla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286:

- a. l'impianto:
 - è anteriore al 2006 secondo definizione dell'art. 268 lett. m D.lgs. 152/2006;
 - non risulta in esercizio e pertanto si richiedono gli adempimenti di cui all'art. 269 comma 5 del medesimo decreto legislativo;
- b. **CHE** dal quadro riepilogativo non si rilevano emissioni in quantità superiore ai valori limite fissati da leggi e disposizioni vigenti;
- c. **CHE** con nota prot. n. 907934 del 26/10/2007 è stata convocata la Conferenza dei Servizi per il giorno 13/12/2007;

- d. **CHE** in tale seduta la Conferenza, esaminato il progetto così come proposto, rileva la necessità di acquisire ulteriori chiarimenti e certificazioni per poter esprimere il proprio parere;
- e. **CHE** con nota assunta agli atti con prot. 91208 del 31/01/2008 la ditta ha prodotto gli atti integrativi e le certificazioni richieste con nota del Settore prot. n.0000536 del 2/01/2008 sulle indicazioni della Conferenza, riconvocando la stessa per il giorno 31/01/08;
- f. **CHE** tale seduta è andata deserta, per mancanza del numero legale ed è stata riconvocata per il giorno 19/02/2008, anch'essa andata deserta; si acquisisce, comunque, in pari data al prot. n. 149021 il certificato di agibilità presentato dalla ditta, ed il parere favorevole dell'ASL, riconvocando la Conferenza per il giorno 13/03/2008, andata ulteriormente deserta;
- g. **CHE** stante la decorrenza dei termini, si ritiene potersi emettere il provvedimento autorizzativo sulla scorta degli atti e dei pareri comunque acquisiti;
- h. **CHE** in attuazione dell'art. 7 Legge 24 Aprile 1998, n. 128, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla comunità europea (legge comunitaria 1995-1997)", gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati;
- i. **CHE** tale obbligo è ribadito dalla D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750, che, tra l'altro, stabilisce che le competenti somme siano corrisposte all'Agenzia Regionale per la protezione ambientale (ARPAC);
- j. **CHE** il suo assolvimento è stato richiesto con prot. n. 233633 del 17/03/2008 e risollecitato con nota prot. n. 36082 del 15/01/2010;
- k. **CHE** si è acquisita al prot. n. 249888 del 19/03/2010 la fotocopia del bonifico di € 475,15 (quattrocentosettantacinque/15), conforme al preventivo, eseguito dalla ditta interessata, per i controlli da effettuarsi dall'ARPAC ai sensi della predetta DGR n. 750/2004.

RITENUTO:

potersi rilasciare in favore della Ditta richiedente l'autorizzazione ai sensi dell' art. 269 comma 2 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per le emissioni derivanti dall'impianto destinato per l'attività di manufatti in legno da esercitarsi nel Comune di Quindici (AV) alla Via VIII Novembre, n.2

VISTI:

- 1. la D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
- 2. la Legge 21 gennaio 1994, n. 61;
- 3. la D.G.R. 15 aprile 1997, n. 2473;
- 4. la Legge 24 aprile 1998, n. 128;
- 5. la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 10;
- 6. la D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286;
- 7. il D.D. n. 2676 del 3 dicembre 2003;
- 8. la D.G.R. n. 750 del 22 maggio 2004;
- 9. il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e succ. modd. ed intt..

Alla stregua dell'istruttoria effettuata dalla Conferenza dei Servizi e dal Settore, ed in conformità alle determinazioni della stessa, nonché dell'attestazione di regolarità resa dal Responsabile del procedimento

DECRETA

-  di ritenere la premessa parte integrante del presente atto;
-  di rilasciare ai sensi dell' art. 269 comma 2 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, l'autorizzazione definitiva con durata di quindici anni (scadenza 10 maggio 2025) in favore della ditta Falegnameria Scibelli s.a.s. (legale rappresentante il sig. Scibelli Giuseppe) per le emissioni derivanti dal-

l'attività di manufatti in legno da esercitarsi nell'impianto sito in Quindici (AV) alla Via VIII Novembre, n.2;

☐ di rilasciare l'autorizzazione sulla scorta dei dati d'emissione, comunicati dalla ditta richiedente e valutati dalla Conferenza dei servizi e dal Settore, che di seguito si riportano:

Valori stimati	Punti di emissione	
	E1	
Altezza dal piano di campagna (m)	10,5	
Altezza dal colmo dei tetti (m)	1	
Sezione allo sbocco (m ²)	0,1952	
Diametro allo sbocco (m o mxm)	0,5	
Temperatura allo sbocco (°C)	ambiente	
Portata (m ³ /h)	8.000	
Velocità allo sbocco (m/s)	11,3	
Direzione del flusso allo sbocco	verticale	
Durata delle emissioni (h/giorno)	1	
Provenienza emissioni	Cabina di verniciatura	
Tipo di abbattimento	Filtri in paper Trap Tessuto – Carbone attivo	
Inquinanti	Concentr. (mg/Nm ³)	Flusso di massa (g/h)
Polveri (Vernici di acqua)	0,2	1,6
Polveri (Vernici a solventi)	0,4	3,2
COV Totali di cui: Toluene, Xileni, Metuiletilbenzene Etilebenzene	15,8	126,4
N.B.: le levigatrici e le squadatrici sono provviste di sistemi di aspirazioni localizzati con filtrazioni in sacchi		

☐ di subordinare il provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- rispettare i valori limite, riportati nel precedente schema e che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti ammissibili;
- non superare in nessun caso i valori limite fissati dall'allegato I alla parte quinta del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 o quelli fissati dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102 se più restrittivi;
- ove tecnicamente possibile, garantire la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della migliore tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;

- d) in generale, i metodi di campionamento, d'analisi e di valutazione sono quelli imposti dall'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e dal D.M. 25 agosto 2000 e della DGR 5 agosto 1992, n. 4102;
- e) che la ditta almeno 15 (quindici) giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio dell'impianto ne dia comunicazione a questo Settore Regionale, all'Amministrazione provinciale di Avellino, al Comune di Quindici e all'ARPAC, al fine di una prima verifica della regolarità delle emissioni;
- f) che la ditta provveda alla messa a regime degli impianti non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di messa in esercizio, salvo motivata richiesta di proroga che dovrà essere inoltrata a cura della ditta, a questo Settore Regionale e all'Amministrazione provinciale di Avellino;
- g) effettuare, con cadenza triennale, a decorrere dalla data di "messa in esercizio" durante il normale esercizio e nelle sue condizioni più gravose, n. 2 prelievi ed altrettanti campionamenti in un periodo continuativo pari a 10 (dieci) giorni di marcia controllata, per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti allo scrivente ed agli Enti interessati (Comune di Quindici, ARPAC – Dipartimento Provinciale di Avellino e Amministrazione Provinciale Avellino);
- h) provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato IV alla parte quinta) di:
 - I. dati relativi ai controlli discontinui previsti al punto h (allegare i relativi certificati d'analisi);
 - II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dell'impianto produttivo e/o dei sistemi d'abbattimento;
 - III. rapporti di manutenzione eseguite Sui sistemi di abbattimento secondo le modalità e la periodicità prevista dalle schede tecniche dal costruttore;
 - l) porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271 comma 14 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in caso di guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite d'emissione;
 - m) adottare ogni accorgimento e/o sistema atto a contenere le emissioni diffuse entro i valori limite di soglia consigliati dall'ACGIH (TLV–TWA) e misurarle in prossimità delle fonti inquinanti;
 - n) comunicare nel rispetto della normativa eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni o il trasferimento dell'impianto in altro sito;
 - o) l'esercizio e la manutenzione dell'impianto e del sistema di abbattimento devono essere tali da garantire in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione;
 - p) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;

5) di precisare ulteriormente che:

- qualora ad uno stesso camino afferiscano, in momenti diversi, le emissioni provenienti da più fasi produttive, le analisi dovranno essere rappresentative di ciascuna fase;
- qualora le emissioni provenienti da un'unica fase produttiva siano convogliate a più camini, la valutazione dei flussi di massa dovrà essere effettuata considerando complessivamente la somma dei contributi delle emissioni di ciascun camino;
- i condotti d'emissione, i punti di campionamento e le condizioni d'approccio ad essi vanno realizzati in conformità con le norme UNI 10169;

- al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta;

6) di puntualizzare inoltre:

- i contenuti del presente provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia di emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di migliore tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale;
- l'autorizzazione inoltre, potrà - richiamata anche la D.G.R. n. 2473/97 - essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;
- procedere al rinnovo dell'autorizzazione, rilasciata con validità di 15 anni, presentando la relativa domanda almeno un anno prima della scadenza;

7) di demandare all'ARPAC di accertare entro sei mesi dalla data di messa in esercizio dell'impianto, la regolarità delle misure contro l'inquinamento e dei relativi dispositivi di prevenzione, nonché il rispetto dei valori limite (di cui allo schema riepilogativo riportato al punto 3) fornendone le risultanze;

8) di comunicare allo Scrivente ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività;

9) di rilasciare il provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatto salvo, ogni altro adempimento o autorizzazione cui la ditta sia tenuta in forza di altra norma;

10) di specificare espressamente (ai sensi dell'art.34 della legge 7 agosto 90 n.241 e succ. modd. e intt.) che avverso la presente autorizzazione, nei rispettivi termini di 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al t.a.r. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;

11) di notificare il presente provvedimento alla ditta Falegnameria Scibelli s.a.s. con sede in Quindici alla Via VIII Novembre, n.2;

12) di inviarne copia al Sindaco del Comune di Quindici, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'ASL Avellino (ex ASL AV/2) ed all'ARPAC – Dipartimento Provinciale di Avellino;

13) di inoltrarlo, infine, all'AGC 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Il Dirigente del Settore
(Dott. Guido Vegliante)